



BANCA POPOLARE[®]
del FRUSINATE

Società Cooperativa per Azioni

Costituita il 12/07/1991 con rogito notaio Piacitelli

rep.n° 14800 racc.n° 2198

Iscritta al Tribunale di Frosinone al n° 7689 Reg. Soc.

e al n° 5118 nell'albo delle aziende di Credito

con codice meccanografico 5297.7

Regolamento Assembleare modificato

con Assemblea straordinaria del 14/05/22



Banca Popolare del Frusinate

Regolamento Assembleare

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello statuto sociale, lo svolgimento delle assemblee. La partecipazione del socio all'assemblea vincola al rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di legge mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di inizio dell'adunanza, copia di tale avviso sarà inoltre da affiggere nella sede sociale, nelle agenzie, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in 1° convocazione e dandone informazione ai Soci a mezzo posta ordinaria. Nell'avviso stesso sarà indicata la data della seconda convocazione che non dovrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 3 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con le norme statutarie ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca .

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare e può rappresentare per delega sino ad un massimo di dieci soci, salvi i casi di rappresentanza legale.

Art. 4 - Rappresentanza in Assemblea

Il socio può farsi rappresentare da altro socio – che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società – mediante delega scritta la cui firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale o da dipendenti della società che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale.



Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In conformità all'articolo 25 dello statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da un Amministratore a ciò delegato; in mancanza di uno di questi da un Socio designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato ai sensi dello statuto la sussistenza dei requisiti per poter validamente deliberare, dispone affinché sia dato inizio ai relativi adempimenti.

L'Assemblea provvede, quindi, su proposta del Presidente, oltre alla nomina di due o più Scrutatori tra i Soci presenti, di un Segretario per la redazione del verbale della riunione. In caso di necessità, per semplificare ed agevolare le votazioni, viene data facoltà al Presidente di proporre all'Assemblea la nomina di Scrutatori–aggiunti; questi verranno eletti dall'Assemblea nella misura di uno o più per ciascuna delle cabine elettorali che si vorranno mettere in funzione.

Agli Scrutatori spetta l'incarico di controllare l'identità personale dei Soci all'ingresso nelle cabine, di garantire la privacy del voto e di rimanere a disposizione del Segretario per eventuali necessarie occorrenze.

Agli Scrutatori è demandato il compito di autenticare le schede da consegnare agli elettori, assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nonché, a votazioni avvenute, di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.

Al Presidente compete l'onere di regolare l'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. In particolare, dopo aver illustrato gli argomenti posti all'ordine del giorno, regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta. I legittimati all'intervento possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta, per la durata massima di cinque minuti, salvo diversa determinazione da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al numero dei Soci iscritti a parlare. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile. Gli interventi e le proposte devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti. Allo scadere dei predetti termini il Presidente ha la facoltà di togliere la parola, dopo aver esortato a terminare l'intervento.

Sono consentite note scritte sugli argomenti in trattazione, da far pervenire alla Presidenza all'inizio della seduta. Nel corso della seduta il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora. Nel caso che non sia possibile portare a termine nella giornata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea, senza necessità di ulteriore avviso ai Soci



assenti, di rinviare l'Assemblea stessa a data da fissare entro gli 8 giorni successivi, stabilendo il luogo, la data, l'ora. La successiva seduta vale come la prosecuzione dell'Assemblea sospesa, pertanto si costituisce e delibera con le stesse maggioranze.

Coloro che hanno diritto d'intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito pass da esporre per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 6 - Rinnovo cariche e presentazione liste

Per il rinnovo delle cariche sociali possono essere presentate più liste composte da un numero di componenti equivalenti ai candidati da eleggere in Consiglio, preferibilmente soci e di cui almeno $\frac{1}{2}$ sia espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dai candidati in segno di accettazione e deve inoltre essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari ad almeno un decimo degli aventi causa al voto. Dette sottoscrizioni debbono riportare il numero di iscrizione al Libro Soci di ciascuno ed essere leggibili.

Può presentare la candidatura a componente delle cariche sociali anche il singolo socio, ma anche in tale caso, essa deve essere sottoscritta dal candidato in segno di accettazione e deve inoltre essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari ad almeno un decimo degli aventi causa al voto. Dette sottoscrizioni debbono riportare il numero di iscrizione al Libro Soci di ciascuno ed essere leggibili.

La singola candidatura è soggetta alle stesse disposizioni previste per le candidature presentate per lista.

Le firme dei candidati e dei soci presentatori debbono essere autenticate con le modalità indicate nell'art.4.

Art. 7 - Requisiti e condizioni alle candidature

Gli amministratori, i sindaci ed i probiviri debbono essere scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Le candidature devono essere idonee a garantire il rispetto delle previsioni dello Statuto e regolamentari/di vigilanza relative alla quota minima di esponenti indipendenti e di equilibrio di genere.

Gli articoli 30, comma 9 e 42, comma 3, dello Statuto della Banca prevedono, conformemente al vigente quadro normativo, regolamentare e di Vigilanza, che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, caratteristiche e del grado di complessità della banca, definiscano e approvino una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo nello svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

I presentatori delle liste, ivi compreso il Consiglio di Amministrazione in scadenza, accompagneranno la lista dei candidati con una adeguata motivazione circa la composizione, quali



– quantitativa, prescelta ritenuta ottimale.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di permettere un corretto orientamento sui criteri di formazione delle liste, provvederà a dare ai soci informazione sulle valutazioni effettuate in argomento. La presentazione di candidati, da chiunque effettuata, dovrà essere accompagnata da un curriculum dell'interessato, nel quale andrà illustrato il profilo tecnico-professionale per il quale risulta adeguato ed una attestazione circa i requisiti previsti dalla normativa di legge e di Statuto.

Ciascuna lista dovrà indicare accanto al nominativo, la carica alla quale i candidati concorrono e cioè dovranno essere indicati separatamente: i candidati che concorrono alla carica di Amministratore, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Sindaco Supplente, Proboviro Supplente, Proboviro Effettivo

Art. 8 - Termini presentazione liste

Le liste debbono essere presentate al consiglio d'amministrazione e per esso alla segreteria della presidenza entro e non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea in prima convocazione. Per ciascuna di esse verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione – anche ai fini del successivo art. 9 – del giorno e dell'ora di presentazione della lista stessa. Le liste presentate oltre il predetto termine non saranno accettate.

Art. 9 - Caratteristiche delle liste

Ciascun Socio Presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un socio abbia sottoscritto più liste, tutte le firme da lui apposte saranno considerate nulle ed il Socio deferito al Collegio dei Probiviri.

Le firme dei soci presentatori debbono essere apposte di seguito al proprio nome e cognome, dattiloscritti o in stampatello. I candidati, compresi quelli aspiranti alla carica di sindaco supplente o di proboviro supplente, non possono sottoscrivere alcuna lista.

Art. 10 - Caratteristiche delle schede elettorali

Le schede elettorali conterranno stampigliate tutte le liste ammesse con i nomi e cognomi dei candidati di ciascuna lista e con l'indicazione della carica alla quale essi aspirano. Le schede inoltre recheranno in testa a ciascuna lista un quadratino e la dicitura "lista n." seguito dal numero progressivo della lista stessa. Per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, decida di procedere con voto palese.

Art. 11 - Modalità di votazione

Per votare tutta la lista prescelta o la singola candidatura è necessario apporre il segno X sul quadratino posto in testa alla scheda. Dalla lista possono tuttavia essere depennati alcuni



candidati mediante una riga apposta sul nome e cognome del candidato che si vuole escludere. Il candidato escluso può essere sostituito con un altro nominativo che deve essere indicato con nome e cognome nello spazio in bianco sottostante il nominativo del candidato escluso. Il voto così espresso si intende attribuito singolarmente a tutti i candidati compresi nella lista con esclusione di quelli depennati e non sostituiti. Nel caso in cui si voglia procedere alla sostituzione di un candidato incluso in una lista, il nominativo di questi deve comunque essere scelto tra quelli che si sono candidati regolarmente ai sensi dell'art 6 e seguenti, sia essi presentati per lista sia singolarmente. Nella ipotesi di unica lista non è necessaria l'apposizione del segno X.

Art. 12 - Scrutinio ed accettazione delle cariche

Il presidente dell'assemblea dichiarata chiusa la votazione, dispone l'immediato inizio dello scrutinio. Risulteranno eletti per la carica cui hanno concorso, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea darà lettura del verbale dello scrutinio proclamando i candidati eletti in base all'esito delle votazioni. I candidati eletti sono tenuti – pena la decadenza – a formalizzare l'accettazione delle rispettive cariche, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 13 - Requisiti e criteri di idoneità degli Organi Societari

Si rinvia alle normative vigenti, alle previsioni statutarie e alla Politica di idoneità adottata di cui agli articoli 30 e 42 dello Statuto sociale.

